

L'articolo 41 del **decreto Sostegni bis** (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), ha istituito il **contratto di rioccupazione**.

Questa nuova tipologia di **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** ha l'obiettivo di incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei **lavoratori in stato di disoccupazione** nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica e attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare dell'**esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali** dovuti. Sono esclusi dall'esonero i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Possono accedere al beneficio i **datori di lavoro privati**, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato **nuove assunzioni** mediante il contratto di rioccupazione nel periodo **tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021**.

L'esonero contributivo viene accordato per un **periodo massimo di sei mesi** e per un **importo massimo di 6.000 euro** annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Con la [circolare INPS 2 agosto 2021, n. 115](#), l'Istituto fornisce le prime indicazioni relative all'ambito di applicazione dell'esonero.

La **procedura di richiesta dell'esonero**, disponibile **da settembre 2021**, sarà illustrata con un successivo messaggio, insieme alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.